

## RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI UFFICIALI

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICATA	APPROVATA
00	24.12.2024	1a emissione	Gruppo di lavoro	Dirigente Medico dott. Francesco Giuseppe Bucci Dirigente Biologo dott. Giovanni Forciniti	Sostituto ff Direttore SCIAN dott.ssa Eleonora Croci

**GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE**

BORTOLOSSO Michela	Coordinatore Igiene degli alimenti e della nutrizione e referente personale sanitario e tecnico del Comparto afferente all'area veterinaria del Dipartimento di prevenzione area isontina	SCIAN
BOSCAROL Paolo	Tecnico della Prevenzione	SCIAN
CLAUT Michele	Tecnico della Prevenzione	SCIAN
DELUCIA Leonardo	Tecnico della Prevenzione	SCIAN
MARSI Arianna	Tecnico della Prevenzione	SCIAN
PERNARCIC Andrea	Tecnico della Prevenzione	SCIAN
VISINTIN Daniela	Tecnico della Prevenzione	SCIAN

## INDICE

1. SCOPO.....	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3. ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
4. RESPONSABILITÀ.....	6
5. MODALITÀ ESECUTIVE .....	6
5.1 REQUISITI, MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI EMISSIONE DI ATTESTATI/CERTIFICATI UFFICIALI PER L'ESPORTAZIONE.....	6
5.2 MODALITÀ DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE DA PARTE DELL'OSA.....	7
5.3 MODALITÀ OPERATIVE DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE.....	8
5.4 SOSPENSIONE DEI TERMINI – PREAVVISO DI RIGETTO O RIGETTO DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE .....	9
5.5 REVOCA DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE PER L'ESPORTAZIONE.....	9
5.6 COPIA CONFORME DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE PER L'ESPORTAZIONE.....	9
5.7 RIEMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE PER L'ESPORTAZIONE A SEGUITO DI SMARRIMENTO/FURTO.....	10
5.8 TARIFFAZIONE.....	10
6. GESTIONE DEI DOCUMENTI.....	10
6.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ.....	10
6.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE.....	10
7. RIFERIMENTI.....	10
7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	10
8. DOCUMENTI ALLEGATI .....	11

## 1. SCOPO

Stabilire criteri uniformi per l'attività di certificazione ufficiale e per la gestione della relativa documentazione ai fini della certificazione ufficiale di cui al capo VII del Reg. UE n. 625/2017 per le materie di competenza della SCIAN.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura di certificazione ufficiale riguarda il rilascio di certificati/attestati sanitari ufficiali emessi a garanzia della conformità alle norme sanitarie vigenti in Unione Europea in materia di sicurezza alimentare.

I certificati/attestati ufficiali possono riguardare:

- lo stabilimento;
- specifiche partite di alimenti.

## 3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

<b>ACL</b>	Autorità Competente Locale
<b>ASUGI</b>	Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina
<b>ATTSTAB</b>	Attestato sanitario di stabilimento
<b>CERTPROD</b>	Certificato sanitario di prodotto
<b>CU</b>	Controllo Ufficiale
<b>CUF</b>	Dirigente Medico/Biologo Certificatore Ufficiale
<b>D.Lgs</b>	Decreto Legislativo
<b>FVG</b>	Friuli Venezia Giulia
<b>GO</b>	Gorizia
<b>HACCP</b>	Hazard Analysis Critical Control Points
<b>REG</b>	Regolamento
<b>ITA</b>	Italia
<b>ICU</b>	Incaricato del Controllo Ufficiale: TDP, CUF
<b>MOD_ATTSTAB</b>	Modello Attestato Sanitario di Stabilimento
<b>MOD_CERTPROD</b>	Modello Certificato Sanitario di Prodotto
<b>MOD_RICH_ATTSTAB</b>	Modello di richiesta di Attestato Sanitario di Stabilimento
<b>MOD_RICH_CERTPROD</b>	Modello di richiesta di Certificato Sanitari di Prodotto
<b>OSA</b>	Operatore del Settore Alimentare
<b>RS</b>	Responsabile SCIAN
<b>SCIAN</b>	Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione
<b>SEGRAMM</b>	Segreteria Amministrativa della SCIAN
<b>SGCU</b>	Sistema di Gestione per i Controlli Ufficiali
<b>SGSA</b>	Sistema di gestione della sicurezza alimentare
<b>SIPCU</b>	Sistema informatico in uso per pianificazione gestione e rendicontazione dei CU
<b>TS</b>	Trieste
<b>UE</b>	Unione Europea

**Alimento:** un alimento come definito all'art. 2 del Reg (CE) n. 178/2002.

**Attestato ufficiale:** qualsiasi etichetta, marchio o altra forma di attestato rilasciato dagli operatori sotto la supervisione, esperita attraverso appositi controlli ufficiali, delle autorità competenti, o rilasciato dalle autorità competenti medesime, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dal Reg UE 625/2017 o dalla normativa di cui all'art. 1 paragrafo 2 del Reg UE 625/2017.

**Attestato sanitario di stabilimento:** attestato ufficiale con cui si dichiara che gli alimenti prodotti presso lo stabilimento richiedente sono idonei al consumo umano e in libera vendita sul territorio dell'UE in quanto lo stabilimento di produzione è registrato/riconosciuto da ASUGI ai sensi del Reg CE 852/2004, è sottoposto regolarmente ad attività di CU e al momento della richiesta non risultano emessi provvedimenti ex art. 138 del Reg UE 625/2017 tali da compromettere la sicurezza degli alimenti prodotti presso lo stabilimento stesso.

Tale attestato ufficiale viene emesso per singolo paese terzo di destinazione e ha validità annuale salvo l'emergere di successive evidenze dell'insussistenza dei presupposti al rilascio. In tal caso CUF predispone formale revoca della certificazione ufficiale da notificare agli interessati. Nell'attestazione sanitaria di stabilimento non è possibile menzionare o fare riferimento, anche indiretto, a specifiche partite.

**Certificato ufficiale:** un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Reg UE 625/2017.

**Certificatore:** qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali o qualsiasi altra persona fisica autorizzata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità della normativa di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Reg UE 625/2017. Sono certificatori i Dirigenti Medici e Biologi assegnati alla SCIAN del Dipartimento di Prevenzione.

**Certificato sanitario di prodotto:** certificato ufficiale relativo ad una specifica partita di alimenti da esportare che prevede ai fini della sua emissione l'esecuzione di un CU per almeno il controllo di identità, fisico e documentale. Tale certificato ufficiale ha validità limitata alla partita di alimenti oggetto di certificazione e viene emesso conformemente al modello ministeriale. Presupposto all'attivazione del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione del certificato sanitario di prodotto è che l'impresa soddisfi almeno i requisiti necessari al rilascio dell'attestato sanitario di stabilimento.

**Certificazione ufficiale:** la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Reg UE 625/2017.

**Controllo di identità:** un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi marchi sugli animali, sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento.

**Controllo documentale:** la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui all'art. 1, paragrafo 2, all'art. 56, paragrafo 1, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'art. 77, paragrafo 3, dell'art. 126, paragrafo 3, dell'art. 128, paragrafo 1, e dell'art. 129, paragrafo 1 del Reg UE 625/2017.

**Controllo fisico:** un controllo di animali o merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa di cui all'art. 1, paragrafo 2 del Reg UE 625/2017.

**Descrizione dei prodotti:** la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è

venduto al consumatore finale o alle collettività. Per i prodotti preimballati coincide con la denominazione dell'alimento di cui all'art. 17 del Reg UE 1169/2011.

**Esportazione:** il commercio da Stati dell'Unione Europea verso Paesi terzi.

**Filiera di certificazione:** insieme delle attestazioni/certificazioni ufficiali relative ad alimenti, ognuna delle quali è rilasciata sulla base di quanto dichiarato nelle precedenti che sono propedeutiche all'emissione del certificato ufficiale per l'esportazione.

**Groupage:** raggruppamento di più partite provenienti da mittenti diversi in vista della sua spedizione con un unico invio. Il groupage può essere condotto anche presso piattaforme logistiche.

**Lotto:** un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche, di cui all'art. 17 del D.lgs. 231/2017.

**Merci:** tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all'art. 1, paragrafo 2, esclusi gli animali del Reg UE 625/2017.

**Normativa alimentare:** la legislazione alimentare come definita all'art. 3, punto 1, del Reg (CE) n. 178/2002.

**Partita:** un numero di animali o un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo e, ad eccezione delle merci soggette alla normativa di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera g) del Reg UE 625/2017, di identico tipo, classe o descrizione.

**Stabilimento:** ogni sede operativa di un'impresa del settore alimentare.

**Transito:** lo spostamento dal «territorio dell'Unione» a un'altra parte del «territorio dell'Unione», secondo la definizione di cui all'art. 1, paragrafo 3, secondo comma, del Reg (UE) 2016/2031, che comporta il passaggio attraverso il territorio di un paese terzo.

**Ultima trasformazione o lavorazione sostanziale:** una trasformazione o lavorazione sostanziale che porta alla fabbricazione di un nuovo prodotto o rappresenta una fase importante della fabbricazione, ad esempio per i prodotti alimentari preimballati il confezionamento.

## 4. RESPONSABILITÀ

La responsabilità nella individuazione dei CUF è in capo a RS.

RS verifica che i CUF:

- a) siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi economici diretti o indiretti sia riguardo alle aziende o agli stabilimenti di provenienza sia riguardo agli alimenti da certificare e agiscano in modo imparziale;
- b) abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa in materia di sicurezza alimentare.

Le firme dei CUF devono essere depositate presso la Prefettura al fine della legalizzazione.

## 5. MODALITÀ ESECUTIVE

### 5.1 REQUISITI, MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI EMISSIONE DI ATTESTATI/CERTIFICATI UFFICIALI PER L'ESPORTAZIONE

CUF sottoscrive l'attestato/certificato ufficiale sulla base di:

- a) conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite:
  - un controllo ufficiale;
  - l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti;
- b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;
- c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale siano soddisfatte.

Gli attestati/certificati ufficiali:

- a) recano un codice unico, pertanto, il numero dell'attestato/certificato ufficiale - Attestation/Certificate N° - dovrà risultare composto dalle informazioni nella sequenza di seguito riportata:
  - il codice nazionale ITA;
  - il codice numerico Istat della regione o provincia autonoma di emissione, per il FVG 06;
  - il codice numerico Istat delle province di competenza di ASUGI, 032 per Ts e 031 per Go;
  - il numero progressivo di emissione del certificato, composto da almeno 5 cifre (partendo dunque dal numero 00001);
  - l'anno di emissione (aaaa).
- b) non sono firmati dal CUF se non sono compilati o sono incompleti.
- c) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'UE comprese dal CUF e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione.
- d) sono autentici ed esatti.
- e) consentono l'identificazione della persona che li ha firmati e della data di rilascio.
- f) consentono di verificare facilmente il collegamento tra il certificato, l'autorità che lo ha rilasciato e la partita, il lotto o il singolo animale o la singola merce cui il certificato si riferisce.

CUF, se in possesso di tutte le informazioni pertinenti, e qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato, non può rifiutarsi di svolgere tale attività. L'attestato/certificato costituito da una serie di pagine deve riportare su ciascuna pagina il numero dell'attestato/certificato e il timbro ufficiale vistato dal CUF.

## 5.2 MODALITÀ DI RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE DA PARTE DELL'OSA

L'attività di certificazione ufficiale è effettuata a titolo oneroso su richiesta dell'OSA.

Sono richiedibili le seguenti certificazioni ufficiali:

- a) attestato sanitario di stabilimento (MOD\_ATTSTAB);
- b) certificato sanitario di prodotto (MOD\_CERTPROD);
- c) certificazioni previste espressamente dalla normativa alimentare o richieste dalle Autorità Competenti del paese terzo su modelli disponibili sul sito del Ministero della Salute o su modelli dedicati presentati dall'OSA.

Le certificazioni/attestazioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate sui modelli prestabiliti in lingua italiana ed in lingua inglese.

Le certificazioni di cui alla lettera c) sono rilasciate unicamente in lingua italiana conformemente all'art. 89 del Reg UE 625/2017 se non diversamente previsto nei modelli ministeriali.

La richiesta deve essere redatta sulla apposita modulistica, disponibile sul sito istituzionale di ASUGI e deve pervenire tramite posta elettronica certificata indirizzata ad [asugi@certsanita.fvg.it](mailto:asugi@certsanita.fvg.it). Sono disponibili 2 modelli distinti in base alla certificazione ufficiale richiesta dall'OSA:

- modello richiesta attestato sanitario di stabilimento (MOD\_RICH\_ATTSTAB);
- modello richiesta certificato ufficiale di prodotto (MOD\_RICH\_CERTPROD).

La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte e firmata.

SEGRAMM provvede a protocollare la richiesta, a verificare la completezza della stessa e a trasmetterla al CUF individuato per sede di assegnazione: Gorizia per gli OSA richiedenti con stabilimento in area isontina e Trieste per gli OSA richiedenti con stabilimento in area giuliana.

Il rilascio della certificazione ufficiale in originale avviene entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

### **5.3 MODALITÀ OPERATIVE DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE**

Il CUF verifica sul SIPCU se lo stabilimento per cui l'OSA ha presentato richiesta di certificazione ufficiale:

- è correttamente registrato e/o riconosciuto per le attività pertinenti l'oggetto della certificazione ufficiale: in caso contrario il certificato/attestato ufficiale non viene emesso;
- sono vigenti provvedimenti ex art. 138 del Reg UE 625/2017 ostativi al rilascio della certificazione ufficiale richiesta (es. provvedimenti ex art 138 del Reg UE 625/2017 paragrafo 2 lettere d, g, h, i, j): in tal caso il certificato/attestato ufficiale non viene emesso;
- se è vigente provvedimento prescrittivo ex art. 138 del reg UE 625/2017 e se è stato sottoposto a CU nei precedenti 12 mesi.

Nel caso in cui sia vigente un provvedimento prescrittivo e/o lo stabilimento non sia stato sottoposto a CU negli ultimi 12 mesi, CUF programma l'esecuzione di CU da parte di ICU, al fine di verifica almeno dei seguenti aspetti/items:

- risoluzione delle non conformità sostanzianti il provvedimento prescrittivo;
- riconoscimento/registrazione;
- etichettatura (almeno per i prodotti preimballati oggetto di certificazione/attestazione);
- sussistenza dei prerequisiti;
- HACCP (sistema di gestione della sicurezza alimentare);
- rintracciabilità/ritiro/richiamo.

ICU fornisce quindi il verbale di CU a CUF, unitamente agli eventuali provvedimenti disposti ex art. 138 Reg UE 625/2017 e provvede ad inserire il CU sulla piattaforma informatizzata SIPCU.

Nel caso in cui l'OSA abbia richiesto il rilascio di ATTSTAB, CUF verifica la sussistenza dei requisiti al fine del rilascio della certificazione ufficiale richiesta e comunica a SEGRAMM l'esito della valutazione.



In caso di esito favorevole CUF comunica a SEGRAMM di predisporre ATTSTAB utilizzando il modello MODATTSTAB e lo trasmette a CUF per la firma. CUF verifica l'attestato sanitario di stabilimento predisposto da SEGRAMM, lo firma e lo consegna a SEGRAMM che provvede a contattare l'OSA per il ritiro di ATTSTAB e a predisporre la fatturazione utilizzando il SIPCU. In caso di esito sfavorevole CUF predispone rigetto della richiesta di certificazione ufficiale o, se del caso, preavviso di rigetto.

Nel caso in cui l'OSA abbia richiesto il rilascio di CERTPROD oltre ai requisiti richiesti per il rilascio di ATTSTAB è necessaria l'esecuzione di CU presso lo stabilimento per la verifica della/e partita/e. CUF assegna la pratica a ICU per l'esecuzione del CU.

ICU esegue CU presso la sede operativa ai fini del controllo di identità, fisico e documentale della/e partita/e oggetto della certificazione ufficiale e trasmette il relativo verbale, unitamente ai rilievi fotografici e alla documentazione valutata a CUF e provvede ad inserire il CU sulla piattaforma informatizzata SIPCU.

CUF verifica la sussistenza dei requisiti al fine del rilascio di CERTPROD e comunica a SEGRAMM l'esito della valutazione.

In caso di esito favorevole SEGRAMM predispone il certificato sanitario di prodotto utilizzando il modello MODCERTPROD e lo trasmette a CUF per la firma. CUF verifica il certificato sanitario di prodotto predisposto da SEGRAMM, lo firma e lo consegna a SEGRAMM che provvede a contattare l'OSA per il ritiro del certificato e a predisporre la fatturazione utilizzando il sistema SIPCU.

#### **5.4 SOSPENSIONE DEI TERMINI – PREAVVISO DI RIGETTO O RIGETTO DELLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE**

Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti necessari al rilascio della certificazione ufficiale, CUF provvede al rigetto della richiesta.

Nel caso non vi siano evidenze, anche documentali, sufficienti a supportare il rilascio della certificazione ufficiale nei termini previsti, CUF provvede al preavviso di rigetto della richiesta. Nel preavviso di rigetto sono specificate le informazioni che hanno reso non rilasciabile la certificazione ufficiale.

Sino alla corresponsione della documentazione mancante i termini del procedimento sono sospesi. In entrambi i casi il rigetto o il preavviso di rigetto sono trasmessi a SEGRAMM affinché provveda all'invio all'OSA.

#### **5.5 REVOCA DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE PER L'ESPORTAZIONE**

Nel caso in cui risultino evidenze di mutamenti sostanziali, sopravvenuti/accertati successivamente al rilascio della certificazione ufficiale, tali da inficiare i presupposti necessari alla emissione dello stesso, CUF predispone provvedimento motivato di revoca dell'attesto/certificato sanitario e lo trasmette a SEGRAMM affinché provveda alla notifica all'OSA.

#### **5.6 COPIA CONFORME DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE PER L'ESPORTAZIONE**

Su richiesta dell'OSA possono essere rilasciati duplicati di attestati/certificati sanitari in copia conforme. Sui duplicati deve essere riportata la parola "N. COPIA CONFORME/No. DUPLICATE-COPY", procedendo a numerazione progressiva.

## **5.7 RIEMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE UFFICIALE PER L'ESPORTAZIONE A SEGUITO DI SMARRIMENTO/FURTO**

Nel caso l'OSA richieda riemissione di un attestato/certificato sanitario a seguito di smarrimento/furto dovrà presentare congiuntamente la denuncia effettuata alle autorità di polizia. In tal caso si procede alla riemissione con nuova numerazione sulla base delle evidenze già raccolte in istruttoria. Pertanto sulla nuova certificazione ufficiale dovrà essere riportata la dicitura: "EMESSO IN SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO/ATTESTATO UFFICIALE N° indicando chiaramente i riferimenti all'atto originario.

## **5.8 TARIFFAZIONE**

L'attività di certificazione ufficiale rientra tra quelle svolte su istanza e nell'interesse del privato, pertanto, è soggetta al pagamento delle tariffe previste dal D.lgs. 02/02/2021 n. 32 ed s.m.i. A conclusione del procedimento di certificazione, SEGRAMM provvede alla fatturazione all'OSA richiedente mediante il SIPCU.

## **6. GESTIONE DEI DOCUMENTI**

### **6.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ**

La presente procedura e i relativi allegati sono disponibili sul disco condiviso della SCIAN in entrambe le sedi, nella rete Intranet Aziendale e sul sito Internet Aziendale.

### **6.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE**

SEGRAMM provvede all'archiviazione del fascicolo di certificazione ufficiale e all'aggiornamento delle registrazioni sul registro informatico degli attestati/certificati sanitari (realizzato su foglio excel). È garantita la conservazione di copia delle certificazioni ufficiali emesse per almeno 10 anni negli archivi della SCIAN delle due sedi di Gorizia e Trieste, in funzione della provincia di appartenenza dell'OSA richiedente.

## **7. RIFERIMENTI**

### **7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Reg CE n. 178/2002
- Reg UE n. 625/2017
- Reg UE n. 1169/2011
- D.Lgs. n. 193/2007
- D.Lgs. n. 231/2017
- D.Lgs. n. 27/2021
- D.Lgs. n. 231/2017

## 8. DOCUMENTI ALLEGATI

Allegato 1 – MOD\_RICH\_ATTSTAB

Allegato 2 – MOD\_RICH\_CERT\_PROD

Allegato 3 – MOD\_ATTSTAB

Allegato 4 – MOD\_CERTPROD